

Il 4 settembre termina la sospensione estiva dei versamenti delle somme dovute all'Agenzia

Ferie finite per gli avvisi bonari

Ripartono i pagamenti per sanare le irregolarità fiscali

DI GIULIANO MANDOLESI

Avvisi bonari ancora 6 giorni di stop poi, da lunedì prossimo, si ripartono con i pagamenti.

Il 4 settembre infatti termina la sospensione dei pagamenti in vigore dallo scorso 1 agosto che congela i termini di versamento delle comunicazioni di irregolarità e degli importi derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.

La ripresa quest'anno riguarderà principalmente i termini di versamento relativi alle comunicazioni di irregolarità scontate per effetto della definizione agevolata disposta all'articolo 1 commi da 153 a 159 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 303 del 29/12/2022 - Serie generale, con cui il legislatore ha concesso la possibilità di corrispondere con sanzioni ridotte (dal 10% al 3% nella casistica più comune) gli avvisi bonari non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi all'1/01/2023) ovvero recapitati successivamente alla detta data.

E' opportuno ricordare che rientrano nella definizione le comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 36-bis del dpr 600/1973 e art. 54-bis del dpr 633/72 relative periodi d'imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021 per le quali, come detto, il termine di pagamento non risultava ancora scaduto al 1 gennaio 2023, ed anche quelle riferite a qualsiasi annualità ed in corso di regolare dilazione ai sensi dell'articolo 3-bis del de-

creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 requisito che va riscontrato sempre in data 1 gennaio 2023 e con effetto solo sugli importi ancora da corrispondere.

La sospensione estiva.

La sospensione in commento è quella "estiva" disciplinata dal comma 17 dell'articolo 7 quater del dl 193 del 2016, secondo cui "sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del dl 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell' articolo 36-ter del citato dpr n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata".

I controlli automatizzati 36-bis e 54-bis.

Le comunicazioni di irregolarità sono emesse dall'amministrazione finanziaria che procede, avvalendosi di procedure automatizzate, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (quelle emesse ai sensi dell'art 36-bis del dpr 600/73) ed alla liquidazione dell'impo-

sta dovuta in base alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art 54-bis del dpr 633/72.

I controlli formali 36-ter.

I controlli di cui all'articolo 36-ter consistono nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti (sostituti d'imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici. In questo caso l'agenzia delle entrate come primo step richiede i documenti ai contribuenti ed in caso di errori viene rettificata la dichiarazione ed emesso l'atto con richiesta di pagamento con sanzioni calmierate.

Redditi soggetti a tassazione separata.

Godono della sospensione anche le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata con i quali l'Agenzia delle entrate determina in via definitiva l'imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate/trattenute delle somme a titolo d'acconto.

— © Riproduzione riservata —

